

IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO: PASSAGGIO DA UD/C6 (LEGGE 207 24) A BONUS C4 (LEGGE 207 24) CON RATEAZIONE DI UD IN 10 QUOTE.

Passaggio da ud c6 (legge 207 24) / a somma c4 (legge 207 24) / su conguaglio di fine anno: rateazione ud (10 quote);

caso in cui ud/c6 legge 207 24 (da restituire) - bonus c4 legge 207 24 (da attribuire) > 60;

restituzione della ud /in 10 quote

1 rata ud - ud (importo = bonus/somma) + (ud meno bonus-somma /10) / esempio dicembre

9 quote /gennaio/ settembre (ud meno bonus somma/10) - gennaio settembre;

suppongo che la retribuzione del mese sia corrisposta nello stesso mese.

Caso

Dip con ti - full time /con 365 giorni detrazione.

Reddito presunto gennaio novembre >20 mila/poi reddito effettivo meno 20 mila (esempio evento che riduce imponibile fiscale su dicembre/esempio cp con indennità al 30% rmgg/esempio reddito effettivo dipendente di 16562,5);

U.d. riconosciuta fino a novembre- 916 (gennaio/novembre/es 1000 /12 x 11 mesi= 916 euro) / le retribuzioni del mese sono corrisposte nello stesso mese (esempio gennaio su gennaio/criterio di cassa fiscale);

Bonus/somma-art 1 c4 legge 207 2024/ spettante a conguaglio: 795(rc fino 20mila/ dip/ 365 x 365 4,8%/reddito dip/esempio 16562 x 4,8%);

Ud/c6 (916) - bonus/somma c4 (795) > 60(es 121) / 10 quote ud;

Differenza: 121 euro, da trattenere in 10 rate da 12,10 Euro

L'IRPEF del conguaglio sarà calcolata tenendo conto dell'importo dell'u.d. non spettante anche se l'importo non sarà trattenuto integralmente in sede di conguaglio.

Conguaglio dicembre 2025/dicembre su dicembre (conguaglio fine anno);

Imponibile fiscale/reddito di lavoro dipendente (minore 20mila) / imposta lorda -detrazioni art. 12 - 13= imposta netta – ritenute (erano minori visto applicazione ud/es 916) = imposta netta (esempio 2500/all'interno c'è 916 ud/da restituire al dipendente /per cui minore trattenuta a titolo 1001 per 108,9 -916/ud -795 bonus / 10 x9-108,9)

Ipotizzando un'Irpef netta da conguaglio pari a euro 2.500, calcolata tenendo conto del recupero dell'u.d. di 916 euro, sul cedolino del conguaglio:

dei 916 euro di ud/c6 207 24 effettivamente sarà trattenuto 807,1 (795 euro + 12, 10 (1°rata) = 807,10)

X) ud/c6 207 24 - da trattenere a dicembre/su conguaglio fine anno all'interno del codice tributo 1001 = $795(\text{ud pari ad importo bonus}) + 12,10 (916/\text{ud} - 795/\text{bonus} / 10 = 12,1/ 1 \text{ quote della ud al netto del bonus}) = 807,1$;

X) poi ud/ da trattenere a rate da gennaio/settembre:

totale $(916/\text{ud} - 795/\text{bonus} / 10 \times 9 = 108,9)$ / casella 469 cu/codice tributo ad ok es 1066?;

di fatto

il sostituto d' imposta/datore sul cedolino di dicembre trattiene (e versa in F24 di 12/2025/es 16 1 26) $2500 - 108,90 (= \text{importo 9 rate/che saranno trattenute da gennaio a settembre 2026}) = 2391,10$ - (codice tributo 1001).

Nota bene

$(916 - 795/10 \times 9 = 108,9)/\text{ud c 6 legge 207 24}$ da restituire al dipendente/per cui meno IRPEF (es 1001) - $2500 - 108,9 = 2391,10$ (es 1001)

Sulla CU si ipotizza:

Punti 21 e 375 CU: 2500 /come se tutto 1066/ud a rate gennaio settembre 2026/fosse trattenuto

Punto 469: 108,90 (e indicazione nella casella 470 della CU 2027) / $(916 - 795/ 10 \times 9 = 108,9)$ - somma da esporre con codice tributo 1066 da gennaio a settembre 2026/restituire a dicembre al dipendente 108,9/che determina un minore 1001 /poi 108,9 trattenuto da gennaio settembre 26

F24 anno 2026:

es. seconda rata trattenuta sulla retribuzione di gennaio 2026 (erogata a gennaio)

C.t. 1066 (?) – 1/2025 anno competenza/12,01

Conguaglio fine anno: ud c6 (916) -bonus c4(795) >60 passaggio da ud (reddito maggiore 20mila/fino a 32000) / a bonus (rc fino 20mila/% al 4,8%); dicembre-cedolino conguaglio $(795 \text{ ud} = \text{bonus}) + 12,1(916 - 795/10) - \text{ud}$ confermata nel 1001; da abbattere dal 1001/ da restituire al dip 108,9/ $(916 - 795 / 10 \times 9 = 108,9)$ -che verrà	cedolino di conguaglio fine anno- (ud -bonus) > 60 -10 quote; dicembre + gennaio/settembre; sul 1001 di dicembre/nettizzazione/restituzione di (ud meno bonus/10 x9); X) di fatto si defalca 1001/ di 108,9$(916 - 795/10 \times 9)$; X)CONFERMATO NEL 1001/ UD PER - 807,1$(795/\text{ud PARI A BONUS} + 12.1 (916 - 795/ 10 - 12,1))$.
--	--

ritenuta da gennaio a settembre (9 quote da gennaio a settembre 2025); X imp fiscale anno -imposta lorda Detrazioni 12 13 Meno ritenute acconto (erano < vista applicazione ud); Imposta netta- parte genuino 1001/parte ud / Di ud confermata/ 807,1 su dicembre; X)Restituzione al dip/che di fatto abbatte suo 1001/ (ud meno bonus/10) x 9= 108,9; X gennaio /sett- Ud-b/10 1066 / 12 ,1 da ritenere Somma/12 ,1 x9= 108,9/ indicazione in casella 469 CU.	poi sui cedolini di gennaio/settembre 2026- trattenuta versamento di un decimo ud meno bonus(ud-bonus/10); X per cui Ogni mese- (916-795)/10 – 12,1/ 1066 Xtotale 12,1 x9= 108,9/ casella 469 Ud trattenuta Dicembre- 807,1 Gennaio/settembre -12,1 x9=108,9 Totale 916 ud.
Domanda la quota di gennaio/settembre /esempio 12,1 va versata con apposito codice tributo?	Ritengo si -1066
Domanda Le quote di gennaio settembre/es 12,1 x 9=108,9; vanno indicate in apposito campo CU/26 redditi 2025	Ritengo si-469-per 108,9
Domanda A dicembre/all'interno del 1001/ c è anche una frazione di ud?	Si all'interno del 1001 c' è 807,1 di ud/c6 207 24; al dipendente va restituita 108,9/ e quindi meno ritenuta 1001 pari a 108,9 ud (916-795/10 x9); X2500(codice tributo 1001) -108,9(ud detrazione da restituire al dipendente per effetto delle 9 rate gennaio/settembre 2026) = 2391,1(codice tributo 1001 /relativo a dicembre da versare il 16 1 26) / di cui ud di 807,01;

FRONTALIERI SVIZZERI				REDDITO FRONTALIERI			
Eletto	Addizionale regionale all'IRPEF 2025	Addizionale comunale all'IRPEF 2025	Accanto addizionale comunale all'IRPEF 2026	Con contributo o tempo indeterminato		Con contributo o tempo determinato	
431	432	433	434	435		436	
				REDDITI ESENTI			
Pensione originaria non compiuta d'Italia	Numero giorni maturati	Altri redditi	Periodo di pensione	codice	ammontare	codice	ammontare
437	438	439	440	441		442	
BONUS E STOCK OPTION				Redditi esenti			
anno	esercizio	ritenute		Reddito esente dal contributo o tempo indeterminato		Reddito esente dal contributo o tempo determinato	
446	447	448		449		450	

4

dicembre-

$795 + 12,1 (916-795/10) = 807,1$ -confermato nel 1001/a titolo di ud;

da abbattere dal 1001 / da restituire al dip $108,9 (916-795/10 \times 9=108,9)$ /verrà trattenuta da gennaio/settembre (1066/ v 469 cu);

X imp fiscale anno

-imposta lorda

Detrazioni 12 13

Meno ritenute acconto (erano < vista applicazione ud/es 916);

Imposta netta/es 2500- all'interno c'è 916 ud/per cui 1001 al netto ud-1584;

cedolino di conguaglio fine anno-

(ud -bonus)/ud-10 quote;

dicembre + gennaio/settembre;

sul 1001 di dicembre/nettizzazione/restituzione di ud per 108,9;

X) di fatto defalco 1001/ di 108,9;

X) CONFERMATO NEL 1001/ UD PER

$807,1/$ dove $807,1 = (795) + (12,1) -$ dove $12,1 (916 -795/10)$

poi sui cedolini di gennaio/settembre 2026- trattenuta versamento di un decimo ud meno bonus(ud-bonus/10);

X per cui

Ogni mese- $916-795/10- 12,1 / 1066$

X totale ud gennaio/settembre (totale 1066) da indicare in 469 cu per:

$12,1 \times 9=108,9 /$ casella 469.

Anteprima CU

SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO		Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
1718	1	1719	<20mila	1720	365	1722 giorno mese anno	1723 giorno mese anno
1724	1	1725	795	1726	1727	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	
						1728	

FRONTALIERI SVIZZERI				REDDITO FRONTALIERI			
451	452	453	454	455	456		
457	458	459	461	462	463	464	465
466	467	468	469	470	471		

108,9

ULTERIORE DETRAZIONE
ARTICOLO 1, COMMA 6 DELLA LEGGE N. 207 DEL 2024

DETRAZIONI E CREDITI			
361	Imposta lorda	362	Detrazioni per carichi di famiglia
363	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	368	Ulteriore detrazione

Legge 207 2024/legge bilancio 2025
 norma - prassi
 Circolare 4 ADE 2025
 Articolo 1/legge 207 24(legge bilancio 2025)

Commi 2-9 Misure concernenti l'IRPEF
 Rubrica non ufficiale | Testo in vigore dal 1 gennaio 2025

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento»;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: «1.880 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.955 euro».

3. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo per titolari di redditi di lavoro dipendente, dopo le parole: « della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, » sono inserite le seguenti: « diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, ».

4. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
 - b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
5. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.
6. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
 - b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
7. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
8. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, nonché dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di regime fiscale agevolativo per i

lavoratori impatriati. Il medesimo reddito complessivo di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

agenzia delle Entrate | Circolare | 16 maggio 2025 | n. 4/E

Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Novità in materia d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente

Intero provvedimento

LEGGE E PRASSI | *Prassi*

Paragrafo Premessa

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l'uniformità di azione, sulle novità fiscali contenute nella legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito legge di bilancio 2025), concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

In materia di redditi di lavoro dipendente, si illustrano, altresì, le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (di seguito decreto delegato), che ne ha revisionato la disciplina.

Per semplicità espositiva, i riferimenti normativi relativi alla legge di bilancio 2025 sono effettuati direttamente ai commi dell'articolo 1.

LEGGE E PRASSI | *Prassi*

Misure concernenti l'IRPEF (legge di bilancio 2025)

Paragrafo 1.1

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito - modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato - trattamento integrativo (commi 2 e 3)

I commi 2[1] e 3[2] della legge di bilancio 2025 stabilizzano le disposizioni già introdotte, per il solo anno d'imposta 2024, dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prevedendo, a regime, l'applicazione, in sede di determinazione dell'imposta lorda, delle aliquote e degli scaglioni di reddito ivi previsti, l'innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato, nonché il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo.

In particolare, la lettera a) del comma 2 modifica l'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[3], prevedendo, a regime, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

In altri termini, si conferma quanto già stabilito per il solo anno 2024 e pertanto:

- è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro, a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;
- l'aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è stata soppressa;
- il secondo e il terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Si propone, di seguito, uno schema per il calcolo dell'IRPEF alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025.

SCAGLIONI	ALIQUOTE	IMPOSTA DOVUTA
fino a 28.000 euro	23 per cento	23 per cento del reddito
da 28.001 fino a 50.000 euro	35 per cento	6.440 euro + 35 per cento del reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro
oltre i 50.000 euro	43 per cento	14.140 euro + 43 per cento del reddito che supera i 50.000 euro

La lettera b) del comma 2, prevedendo a regime quanto già stabilito per l'anno 2024 dal citato d.lgs. n. 216 del 2023, innalza da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro[4].

La modifica conferma, pertanto, l'ampliamento fino a 8.500 euro dell'ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

Si propone, di seguito, uno schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

REDDITO	IMPORTO DELLA DETRAZIONE
fino a 15.000 euro	1.955 (non inferiore a 690; se a tempo determinato, non inferiore a 1.380)
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
oltre 50.000 euro	nessuna detrazione

Atteso che la modifica riguarda solo il primo periodo dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.

In particolare, ai sensi del comma 6-bis del predetto articolo 13 del TUIR, per la determinazione dell'ammontare delle detrazioni ivi disciplinate, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del medesimo TUIR.

Al riguardo si osserva che, come evidenziato da ultimo con la circolare 19 novembre 2024, n. 22/E, ai sensi dell'articolo 8 del TUIR, «il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (...)». Nel medesimo documento di prassi è stato chiarito che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214[5], e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato[6].

Conseguentemente all'innalzamento della detrazione per lavoro dipendente di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, e all'ampliamento fino a 8.500 euro della no tax area, il comma 3 della legge di bilancio 2025 stabilizza[7] il meccanismo correttivo del requisito richiesto, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo[8] di ammontare non superiore a 15.000 euro, il citato trattamento può essere riconosciuto qualora l'imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del TUIR, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno[9].

La previsione di una riduzione di 75 euro della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR mira a neutralizzare l'incremento dell'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, introdotto a regime dal comma 2, lettera b), che avrebbe potuto determinare l'esclusione dal beneficio del trattamento integrativo di alcuni soggetti, i quali, in base alla nuova disciplina, ne sono, invece, destinatari. Ciò in quanto, come sopra descritto, uno dei requisiti per l'attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi.

Considerato che i predetti commi 2 e 3 della legge di bilancio 2025 contengono disposizioni del tutto analoghe a quelle stabilite dall'articolo 1 del d.lgs. n. 216 del 2023, si rinvia, per ulteriori approfondimenti, a quanto chiarito da ultimo con la circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E.

Si osserva, infine, che, l'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 216 del 2023, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2025, n. 55, prevede che nella «determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2»[10].

[1] Il comma 2 della legge di bilancio 2025 dispone che, al «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento»;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: «1.880 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.955 euro»».

[2] Il comma 3 della legge di bilancio 2025 stabilisce che, all'«articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo per titolari di redditi di lavoro dipendente, dopo le parole: «della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico,» sono inserite le seguenti: «diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno,»».

[3] L'articolo 11, comma 1, del TUIR, nella formulazione previgente, prevedeva le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

[4] Trattasi, in particolare, dei redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR, nonché dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (cfr. articolo 50, comma 1, lettera a, del TUIR);

- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, a esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (cfr. articolo 50, comma 1, lettera b, del TUIR);

- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (cfr. articolo 50, comma 1, lettera c, del TUIR);

- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo

di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (cfr. articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR);

- le remunerazioni dei sacerdoti, nonché le congrue e i supplementi di congrua (cfr. articolo 50, comma 1, lettera d, del TUIR);

- le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 (cfr. articolo 50, comma 1, lettera h-bis, del TUIR);

- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (cfr. articolo 50, comma 1, lettera l, del TUIR).

[5] Si segnala che l'articolo 5 del d.lgs. n. 216 del 2023 dispone, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione della disciplina dell'ACE, prevedendo altresì che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

[6] L'articolo 35 del d.lgs. n. 13 del 2024 prevede, inoltre, che il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

[7] Tale meccanismo era già stato introdotto, per il solo anno 2024, dall'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 216 del 2023.

[8] Si evidenzia che anche per la spettanza del trattamento integrativo occorre considerare l'ammontare del c.d. reddito di riferimento.

[9] Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 3 del 2020, il «trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico

nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda».

[10] L'articolo 1, comma 4, del d.l.gs. n. 216 del 2023, nella versione previgente, prevedeva che nella «determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2». Per effetto della modifica introdotta dall'articolo 1 del d.l. n. 55 del 2025, per la determinazione dell'acconto IRPEF per il periodo d'imposta 2025 non si applicano le aliquote del 2023.

LEGGE E PRASSI | *Prassi*

Misure concernenti l'IRPEF (legge di bilancio 2025)

Paragrafo 1.2

Disposizioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (commi da 4 a 9)

La legge di bilancio 2025 introduce, nell'ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati) ai commi 4 e seguenti.

In particolare, il comma 4[11] riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR[12] (esclusi i titolari di redditi di pensione di cui al comma 2, lettera a, del medesimo articolo) il cui reddito complessivo - determinato secondo quanto previsto nel successivo comma 9 della legge di bilancio 2025, di cui si dirà nel prosieguo - non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente[13] percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo. In particolare, ove il reddito di lavoro dipendente:

- non sia superiore a 8.500 euro, la percentuale da applicare è il 7,1 per cento;
- sia superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 5,3 per cento;
- sia superiore a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 4,8 per cento.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è, ai sensi del comma 5[14], rapportato all'intero anno.

In altri termini, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma spettante, occorre:

- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);
- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno[15].

Esempio 1

Un contribuente nell'anno 2025:

- ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
- è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale percepisce complessivamente un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro.

Il reddito annuale teorico è pari a 11.744,19 euro $[(2.000:62) \times 365]$.

La somma spettante è pari a 106 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno (2.000 euro).

Esempio 2

Un contribuente nell'anno 2025:

- ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
- è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro;
- è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° novembre 2025 al 30 novembre 2025, per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 1.000 euro.

Il reddito annuale teorico è pari a 11.902,17 euro $[(2.000 + 1.000):(62 + 30) \times 365]$.

La somma spettante è pari a 159 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno (3.000 euro).

Resta fermo che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell'anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Il comma 6[16] riconosce un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR, a eccezione dei percettori di redditi da pensione [17], il cui reddito complessivo – determinato secondo quanto previsto nel successivo comma 9 della legge di bilancio 2025 - sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro.

Tale detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, è di importo pari a:
- 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000euro ma non a 32.000 euro;

- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

La detrazione, pertanto, è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

Il comma 9[18] prevede le regole per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente, di cui ai citati commi 4 e 6, stabilendo che, a tal fine, rileva anche:

- la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;

- la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati.

L'ultimo periodo del comma 9 dispone, altresì, che il medesimo reddito complessivo di cui ai commi 4 e 6 è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Si ricorda che, ai fini del calcolo del reddito complessivo di cui ai commi 4 e 6, oltre alle specifiche disposizioni stabilite dal citato comma 9, occorre considerare l'ammontare del c.d. reddito di riferimento così come individuato nel paragrafo 1.1.

Ne consegue che, nella determinazione del reddito complessivo di cui tenere conto per la spettanza della somma e dell'ulteriore detrazione di cui ai citati commi 4 e 6, occorre aggiungere al c.d. reddito di riferimento la quota esente dei regimi agevolati per gli impatriati e per i ricercatori e sottrarre il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

La predetta quota esente concorre a determinare l'ammontare del reddito di lavoro dipendente ai fini dell'individuazione della soglia e della corrispondente percentuale previste dal comma 4. Nondimeno, una volta individuata la percentuale spettante, si ritiene che la stessa si applichi alla sola quota imponibile del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione in Italia.

Esempio 3

Un contribuente nell'anno 2025:

- è titolare esclusivamente di un contratto di lavoro dipendente per l'intero anno, per cui si avvale delle agevolazioni spettanti per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e fruisce, quindi, di un'esenzione dal reddito imponibile nella misura del 70 per cento, avendo trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023;
- la quota di reddito da lavoro dipendente imponibile in Italia è pari a 4.500 euro;
- la quota esente del reddito di lavoro dipendente è pari a 10.500 euro.

Il reddito complessivo, determinato ai sensi del comma 9, è pari a 15.000 euro (reddito da lavoro dipendente tassato in Italia 4.500 euro + quota esente impatriati 10.500 euro).

La somma spettante è pari a 238,50 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) alla quota imponibile del reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito e soggetto a tassazione in Italia nell'anno (4.500 euro).

I commi 7 e 8 disciplinano gli adempimenti in capo ai sostituti d'imposta, di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al riconoscimento della somma di cui al comma 4 e della detrazione di cui al comma 6.

Nello specifico, il comma 7[19] dispone che i predetti sostituti d'imposta riconoscono in via automatica tali benefici all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, senza, pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore.

La somma e la detrazione sono attribuite dai sostituti d'imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, ovvero dal primo periodo di paga utile successivo alla data di pubblicazione delle presenti istruzioni, unitamente alle quote spettanti in relazione alle mensilità precedenti. Laddove, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non sia possibile riconoscere le somme, o applicare la detrazione, nei periodi sopra indicati, i benefici dovranno essere erogati nelle successive mensilità o, al più tardi, in sede di conguaglio. Con particolare riguardo alla determinazione della somma di cui al comma 4, si precisa che il sostituto d'imposta individua la percentuale ivi prevista tenendo conto del reddito annuale teorico di lavoro dipendente (ossia quello rapportato all'intero anno come illustrato precedentemente) e riconosce la somma spettante applicando tale percentuale al reddito effettivamente corrisposto mensilmente.

I sostituti d'imposta devono effettuare le verifiche di spettanza dei benefici in commento e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni, riferiti alle somme e ai valori che saranno corrisposti durante l'anno, nonché in base ai dati comunicati dal lavoratore, mediante la consegna della Certificazione unica (CU), relativa ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento.

Al riguardo, si precisa che, nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, in periodi differenti dell'anno, lo stesso può comunicare al datore di lavoro che eroga la somma di cui al comma 4 ovvero che opera la detrazione di cui al comma 6, le informazioni relative ai redditi rivenienti dagli altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento, al fine della verifica della spettanza e del corretto calcolo del quantum da corrispondere in busta paga, consegnando le CU al nuovo datore di lavoro. Quest'ultimo dovrà tenere conto, nell'ambito delle operazioni di conguaglio, di cui all'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, dei dati ivi esposti per verificare la spettanza delle agevolazioni in commento e calcolare i relativi importi. Diversamente, se il lavoratore non produce le CU relative ai precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta è tenuto a verificare la spettanza delle agevolazioni e a calcolare i relativi importi sulla base dei dati reddituali a propria disposizione.

Si fa presente, inoltre, che, qualora il lavoratore abbia contemporaneamente più contratti di lavoro dipendente in regime di part-time in essere, le predette agevolazioni devono essere attribuite da un solo sostituto d'imposta. A tal fine, il lavoratore individua il datore di lavoro che deve applicare le predette disposizioni, indicando tutti i dati necessari per la determinazione del quantum, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro, e, contestualmente, comunica agli altri sostituti d'imposta di non erogare la somma o di non applicare l'ulteriore detrazione.

Il sostituto d'imposta, inoltre, non procede all'erogazione della somma o alla determinazione dell'ulteriore detrazione nel caso in cui espressamente il lavoratore abbia formulato tale richiesta, ad esempio poiché privo dei requisiti richiesti per la fruizione dei benefici in commento.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Con riferimento alla fruizione della detrazione di cui al comma 6 è necessario che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda e, in caso di capienza parziale di quest'ultima, il beneficio spetta entro tale limite.

In mancanza di una disposizione che stabilisca un ordine di priorità nell'attribuzione delle detrazioni fiscali da riconoscere al contribuente, si ritiene che il sostituto d'imposta debba seguire le regole generali di calcolo e di scomputo dall'imposta lorda. In particolare, in sede di determinazione dell'imposta netta, l'importo massimo spettante della detrazione di cui al comma 6 è sommato a

quello relativo alle altre detrazioni eventualmente riconosciute; l'importo complessivo così determinato è, quindi, portato in diminuzione dell'imposta lorda fino a concorrenza della stessa.

Si segnala, inoltre, che gli importi della somma e della detrazione riconosciuti al lavoratore sono indicati nella CU.

Si precisa che qualora il lavoratore, pur avendo diritto alla somma di cui al comma 4 o alla detrazione di cui al comma 6, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici), il predetto lavoratore può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento, facendo concorrere le agevolazioni in parola nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Analogamente, qualora il datore di lavoro non abbia riconosciuto la somma o l'ulteriore detrazione in sede di conguaglio, ad esempio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, si ritiene che il lavoratore dipendente possa beneficiare delle predette agevolazioni direttamente nella dichiarazione dei redditi, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

Ai sensi del citato comma 7, i medesimi sostituti d'imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza degli importi di cui sopra e, qualora le somme riconosciute, come erogazione o detrazione, si rivelino, in tutto o in parte, non spettanti, gli stessi provvedono al recupero del relativo importo. Il recupero di tali somme, nel caso in cui il relativo importo, anche complessivamente considerato, sia superiore a 60 euro, è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Si precisa, inoltre, che qualora, in sede di conguaglio, la somma erogata ai sensi del comma 4 risulti non spettante in quanto al contribuente è riconosciuta l'ulteriore detrazione di cui al comma 6, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero di un ammontare pari all'importo erogato al netto dell'ulteriore detrazione fiscale spettante.

Tale ipotesi potrebbe riguardare, in particolare, i contribuenti che, pur avendo percepito inizialmente la somma di cui al comma 4, si trovino nella condizione di aver superato a fine anno il limite reddituale di 20.000 euro, da cui consegue, quindi, da un lato, l'obbligo di restituire le somme percepite e, dall'altro, il diritto a fruire dell'ulteriore detrazione fiscale di cui al comma 6.

Nel caso in cui l'importo erogato, al netto di quanto effettivamente spettante al contribuente, sia maggiore di 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia, invece, percepito solo la detrazione fiscale di cui al comma 6 e, in sede di conguaglio, la stessa risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al recupero

del relativo importo che, come già detto, se superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 10 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Quest'ultima ipotesi può verificarsi sia quando il reddito complessivo del contribuente superi la soglia di reddito complessivo pari a 40.000 euro, sia nel caso in cui il predetto reddito sia diminuito fino a un valore pari o inferiore a 20.000 euro.

Anche in tale ultimo caso, il datore di lavoro, in sede di conguaglio, deve recuperare la detrazione fiscale di cui al comma 6 non spettante ed erogare la somma di cui al comma 4, effettuando la compensazione tra le somme a debito e quelle a credito. Nel caso in cui l'importo erogato, al netto di quanto effettivamente spettante al contribuente, sia maggiore di 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

X) vedi caso del quesito

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si precisa che il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio di fine rapporto, è tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata.

Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto, ad esempio per incapienza della retribuzione, si applica l'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui l'importo «che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo».

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato della somma o dell'ulteriore detrazione in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare indebitamente ricevuto, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità.

Con riferimento alla rateizzazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi, si rinvia a quanto indicato con la circolare 2 maggio 2024, n.9/E[20], in merito alle modifiche introdotte dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (decreto Adempimenti). A tal proposito si ricorda che il numero di rate non deve essere superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre, e, dunque, in caso di contribuente persona fisica, il numero massimo di rate è pari a sette.

Ai sensi del successivo comma 8[21] della legge di bilancio 2025, per effetto dell'erogazione al lavoratore dipendente della somma di cui al comma 4, i sopra menzionati sostituti maturano un credito d'imposta pari alla somma erogata e compensano tale credito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I sostituti d'imposta, dunque, per il recupero del credito maturato a seguito della somma erogata ai dipendenti ai sensi del comma 4, utilizzano, mediante compensazione di qualsiasi importo a debito esposto nel modello di pagamento F24, l'importo corrispondente al credito maturato, anche in sezioni diverse da quella "Erario".

Per consentire ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, con la risoluzione 31 gennaio 2025, n. 9/E, sono stati istituiti specifici codici tributo.

[11] Il comma 4 della legge di bilancio 2025 prevede che, ai «titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro».

[12] Secondo la previsione contenuta nell'articolo 49 del TUIR, «1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

- a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile».

[13] Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente occorre tenere conto anche di quanto disposto dal comma 9 della legge di bilancio 2025, come si dirà nel prosieguo.

[14] Il comma 5 della legge di bilancio 2025 dispone che ai «soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno».

[15] Le relazioni illustrativa e tecnica della legge di bilancio 2025 precisano che il comma 5 in commento stabilisce “che la percentuale è determinata in base al reddito da lavoro dipendente rapportato all'intero anno ed è applicata al reddito da lavoro dipendente dichiarato”.

[16] Il comma 6 della legge di bilancio 2025 prevede che, ai «titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro».

[17] Di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del TUIR.

[18] Il comma 9 della legge di bilancio 2025 prevede che ai «fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, nonché dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati. Il medesimo reddito complessivo di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

[19] Il comma 7 della legge di bilancio 2025 dispone che i «sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in

cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio».

[20] Con circolare n. 9/E del 2024 è stato precisato che tutti “i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento. A tal fine, si ritiene che rilevi la compilazione, all'interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto. Con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, inoltre, viene stabilito che le rate mensili - di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi - siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese, purché il piano di rateazione si completi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all'anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito”.

[21] Il comma 8 della legge di bilancio 2025 prevede che i «sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Altri casi

Conguaglio fine rapporto: ud-bonus $\leq$ 60 (rc fino 20 mila); passaggio da ud/a bonus	Restituzione ud - unica soluzione (in 1001); di fatto si trattiene 1001/comprendivo di ud; il dipendente si vede restituito il bonus c4 2027 24.
Caso: Conguaglio fine anno: ud (es 916,63) – bonus (es 945,6) < 60 passaggio da ud (rc da 20 a 32 mila) a bonus (rc fino 20mila). Già - SVILUPPATO PER CNDL	Restituzione/trattenuta ud/al netto bonus- unica soluzione Di fatto viene trattenuto tutto 1001 (comprendivo di ud/es 916) / viene attribuito il bonus c4 al dipendente per 945,6.

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo